



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I - Risorse umane-Affari Legali
 Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI
 UFFICI degli AA.TT. REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 DI OGNI ORDINE E GRADO
 DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AL SITO WEB U.S.R.
SEDE

ALLE OO. SS. REGIONALI
 COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI

Oggetto: **Permessi sindacali – Comparto scuola - Periodo 01.09.2016 – 31.08.2017 - C.C.N.Q sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 8, 9, 10. – C.C.N.Q. 17 Ottobre 2013 – D.L.90/2014, art.7 convertito dalla legge n. 114 dell'11/8/2014.-**

Si trasmette, di seguito, il prospetto riepilogativo, inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni singola provincia, i permessi sindacali retribuiti espressi in ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo, **per il periodo 01/09/2016 – 31/8/2017**, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro indicati in oggetto .

La nota prot. n. 941 del 12/01/2017 MIUR Gabinetto - precisa quanto segue:

Permessi sindacali retribuiti

I Dirigenti delle OO. SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del citato CCNQ 7/8/98 e nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per :

- **L'espletamento del loro mandato;**
- **Partecipazione a trattative sindacali;**
- **Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.**

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (C.C.N.Q. 18/12/2002 ART. 6)

Dirigente responsabile: Giuseppe Mirarchi – tel 0961734561 – giuseppe.mirarchi@istruzione.it
 Responsabile del procedimento: Pietro Aidala – tel.0961 734435 - pietro.aidala@istruzione.it
 Responsabile istruttoria: Rosa Trapasso- tel. 0961734437- rosa.trapasso@istruzione.it

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art. 10, comma 2, CCNQ 7.8.98). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'Associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 C.C.N.Q. 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 C.C.N.Q. 7/8/98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1/9/2016 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2017.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 8 dell'art. 7 del C.C.N.Q. del 7/8/98 dove è precisato che i citati **dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese”**.

Cumuli di permessi sindacali retribuiti.

Il C.C.N.Q. del 27/1/99, all'art. 6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto Integrativo Nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato contratto del 7/8/98, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2017, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS. LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal C.C.N.Q. 17/10/2013; in particolare, l'art. 7 - comma 1- stabilisce che “ è fatto obbligo

alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire **esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP** “.

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 11 CCNQ 7/8/98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a **voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale** ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati, come “ utenti semplici e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR – Ufficio di Gabinetto negli anni precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè

**COMPARTO SCUOLA – RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PERIODO
01/09/2015 – 31/08/2016 - REGIONE CALABRIA –**

PROVINCIA DI CATANZARO	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	320
CISL –SCUOLA	258
UIL – SCUOLA	150
SNALS – CONFISAL	129
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	180
PROVINCIA DI COSENZA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	340
CISL –SCUOLA	659
UIL – SCUOLA	150
SNALS – CONFISAL	277
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	45
PROVINCIA DI CROTONE	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	200
CISL –SCUOLA	280
UIL – SCUOLA	100
SNALS – CONFISAL	73
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	7
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	310
CISL –SCUOLA	612
UIL – SCUOLA	250
SNALS – CONFISAL	238
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	60
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	200
CISL –SCUOLA	469
UIL – SCUOLA	200
SNALS – CONFISAL	62
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	200

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè